

# LA GESTIONE DEI FANGHI DA ESPURGO NEI CONSORZI DI BONIFICA



ing. Alessandro Londrillo

# Attività di «espurgo»


Si intendono comunemente tutte le operazioni finalizzate a **rimuovere il materiale depositato negli alvei** il quale ha generato innalzamenti irregolari di quota o variazioni di sezione idraulica.

Esse prevedono:

- rimozione dei sedimenti depositati all'interno dell'alveo
- movimentazione dei materiali escavati presso siti di conferimento, ovvero distendimento in loco

# La gestione dei terreni

Le terre e rocce escavate sono disciplinate per legge come:



# Le condizioni di esclusione da rifiuti e da sottoprodotti (art. 185 del TUA):

- 1) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno (co.1, lett. b);
- 2) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato (co. 1 lett. c);
- 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o delle loro pertinenze idrauliche se è provato che non sono pericolosi (co. 3).

# Le condizioni di deroga per i terreni da espurgo


Il materiale escavato dal fondo dei corsi d'acqua può essere riutilizzato in situ purché si verifichino tutte le condizioni seguenti:

- Il materiale è classificabile come **sedimento**
- È provato che il materiale sia **non pericoloso** (ai sensi della Dec. 955/2014/UE)
- Il riutilizzo è permesso solo nelle **pertinenze idrauliche**

# Deroga per i sedimenti: problemi

- Per provare **non pericolosità** è opportuno avvalersi di analisi di laboratorio, ma parametri, frequenza e piano di campionamento non sono normate
- Problema della corretta definizione e individuazione delle **pertinenze idrauliche** e del **sedimento**
- Problema dell'eventuale consenso o silenzio/assenso dei frontisti

# Pertinenze e sedimenti



- R.D. 368/1904, art. 133-a: **fascia di tutela** (da 4 a 10 m)
- R.D. 368/1904, art. 140-e: **fascia di deposito** minima obbligatoria (da 1 a 2 m)
- PSAI delle Autorità di Bacino: **pertinenze fluviali**

# Gestione attuale Consorzi E.R.

Specifiche	Procedure dei Consorzi
Richiesta al laboratorio	Colonna A-B + dichiarazione P/NP
Terreno $< A$	Distendimento in situ (pertinenze)
Comunicazione al frontista	Solitamente preventiva, per distendimenti $> 2$ m
Terreno $> A$ e $< B$ (e NP)	Distendimento oppure conferimento verso aree B
Terreno $> B$ (e NP)	Distendimento oppure conferimento come rifiuto
Terreno P	Conferimento come rifiuto



# Evoluzione del SISTRI

- Dal 1 gennaio 2019, il **SISTRI** – Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti - **non è più operativo** (D.L. n. 135/2018, art. 6).
- Volto ad attuare una semplificazione del processo di gestione rifiuti (ospedalieri, urbani, speciali e pericolosi), è stato in vigore dal 1 ottobre 2013 (cominciando dai rifiuti pericolosi) al 31 dicembre 2018.
- Nato per rendere **trasparente il ciclo di distruzione dei rifiuti**, in realtà non hai mai centrato le aspettative. Motivo per cui il sistema è stato smantellato, in attesa di essere sostituito da un nuovo e più efficace strumento

# Il nuovo SISTRI

- Quello sul quale si sta lavorando è un **sistema di monitoraggio su tre livelli**. La definizione delle regole e la vigilanza del sistema saranno nelle mani dirette del Ministero dell'Ambiente (articolo 6, comma 3 del DL 135/2018), così da garantire la governance istituzionale del sistema, almeno a quanto si apprende dalla relazione tecnica di accompagnamento al Ddl di conversione del Decreto Semplificazioni. L'**assistenza** alle imprese e la **gestione della parte informatica** del sistema dovrebbero invece essere affidate all'esterno, probabilmente ricorrendo alla piattaforma e all'organizzazione esistente presso il sistema dell'**Albo gestori ambientali**